



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina

ORDINANZA N. 23/2012

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Terracina:

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

VISTO il D.P.R. 2 ottobre 1968, n° 1639 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

VISTO il Reg. (CE) n. 2065/2001 della Commissione del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del Reg. (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

VISTO il Reg. (CE) n. 2371/2002 della Commissione del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

VISTO il Reg. (CE) n. 1984/2003 del Consiglio del 08 aprile 2003, che istituisce un regime di registrazione statistica relativa al "tonno rosso", al "pesce spada" e al "tonno obeso";

VISTO il Reg. (CE) n. 869/2004 del Consiglio del 26 aprile 2004, che modifica il Reg. (CE) n. 1936/2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori;

VISTO l'art. 11, all. III, parte G, del Reg. (CE) n. 27/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, in deroga all'art. 6 allegato IV del Reg. (CE) n. 973/2001;

VISTO il Reg. (CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifiche al Reg. (CE) n. 2847/1993 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/1994;

VISTO il Reg. (CE) n. 520/2007 del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il Reg. (CE) n. 973/2001;

VISTO il Reg. (CE) n. 302/2009 del 06 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, che modifica il Reg. (CE) n. 43/2009 ed abroga il Reg. (CE) n. 1559/2007;

VISTO il Reg. (CE) n. 1224/2009 del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 847/1996, n. 2371/2002, n. 811/2004, n. 768/2005, n. 2115/2005, n. 2166/2005, n. 388/2006, n. 509/2007, n. 676/2007, n. 1098/2007, n. 1300/2008, n. 1342/2008 e che abroga i Reg. (CEE) n. 2847/1993, (CE) n. 1627/1994 e (CE) n. 1966/2006;

VISTO il Reg. (CE) n. 640/2010 del 07 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (*Thunnus thynnus*), modifica il Reg. (CE) n. 1984/2003 del Consiglio e disciplina gli obblighi in materia di compilazione, presentazione e validazione del documento di cattura del tonno rosso (BCD);

VISTA la Raccomandazione ICCAT n.10-04 adottata nel corso del 17° Meeting speciale della medesima Commissione Internazionale (Parigi 19-27 novembre 2010) che istituisce, di fatto, un nuovo piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico Orientale e nel Mediterraneo;

VISTA la Raccomandazione ICCAT n.11-20 adottata nel corso del 20° Meeting ordinario della medesima Commissione Internazionale (Istanbul 9-19 novembre 2011) che istituisce, di fatto, un nuovo modello di documento di cattura del Tonno Rosso al fine dell'identificazione dell'origine dei tonni catturati nell'ambito del piano pluriennale di ricostituzione di cui al precedente visto;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 06 dicembre 2010 *"Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare"*;

VISTA la Decisione della Commissione 29.03.2011 che istituisce un programma specifico di controllo e di ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico Orientale e il Mediterraneo;

VISTO il Reg. (CE) n. 404/2011 dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009;

VISTO il Decreto del Mi.P.A.A.F. in data 03 aprile 2012, *"Ripartizione tra i diversi sistemi di pesca della quota tonno rosso per la campagna di pesca 2012"*, da cui risulta che Terracina è stato considerato "porto designato" (allegato D al citato Decreto);

VISTA la Circolare 002/2006 in data 19 aprile 2006, prot. n° 0007977, Mi.P.A.A.F. – Dipartimento delle Filiere Agricole ed Agroalimentari – D.G. Pesca Marittima e Acquacoltura, avente per oggetto *"Operazioni di controllo e ispezione nel settore della pesca del tonno rosso"*;

VISTA la Circolare n° 10778 del 07 aprile 2009 sul tonno rosso per la campagna di pesca 2009, diramata dal Mi.P.A.A.F. - Dipartimento Politiche Europee e Internazionali – D.G. Pesca Marittima ed Acquacoltura, tesa a fornire ulteriori elementi volti a chiarire l'applicazione degli obblighi normativi comunitari derivanti dall'introduzione del Reg. (CE) n. 302/2009 del 06 aprile 2009;

VISTA la Circolare n° 0012780 del 15 giugno 2010 sul tonno rosso per la campagna di pesca 2010–2012, diramata dal Mi.P.A.A.F. - Dipartimento Politiche Europee e Internazionali – D.G. Pesca Marittima e Acquacoltura, tesa a disciplinare il regime amministrativo delle autorizzazioni per la pesca sportiva e ricreativa del Tonno Rosso, oltre che a chiarire il regime sanzionatorio derivante dagli illeciti inerenti tale tipologia di pesca;

VISTA la Circolare Serie "Controllo Pesca" n° 001 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera recante il *"Programma Nazionale di Controllo del tonno rosso"*, edizione 2012;

VISTO il Decreto Ministeriale 10 novembre 2011 recante "controllo della commercializzazione a norma del Regolamento (CE) n. 1224/09";

VISTO il Decreto Dirigenziale 28.12.2011 n°155 recante "procedure e modalità attuative degli adempimenti connessi alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2011 relativamente al controllo della commercializzazione dei prodotti ittici ai sensi del Reg. (CE)n. 1224/09";

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquicoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTI gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione nonché l'art. 97 del D.P.R. n° 1639/1968;

RITENUTO necessario emanare disposizioni finalizzate alla regolamentazione degli sbarchi e del controllo delle quantità di tonno rosso dalle unità da pesca che approdano nel porto di Terracina, con riferimento anche alla documentazione da produrre relativamente al prodotto ittico sbarcato, come previsto dalle norme Comunitarie e Nazionali di settore;

ORDINA

ART.1 E' approvato e reso esecutivo l'annesso "Regolamento per la pesca, sbarco e trasbordo del tonno rosso (*Thunnus thynnus*)"

ART.2 E' fatto obbligo a chiunque spetti di far osservare la presente Ordinanza. i contravventori, salvo che il fatto non costituisca altro o più grave reato, saranno perseguiti:

- ai sensi del Decreto Legislativo 09.01.2012 n°4, per quanto applicabile;
- ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, per quanto applicabile.

ART.3 Per gli aspetti non espressamente previsti dal regolamento di cui alla presente Ordinanza si intenderanno applicabili i criteri generali per la cattura e commercializzazione del Tonno Rosso di cui alle norme Nazionali e Comunitarie richiamate nelle premesse.

ART. 4 la pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio Marittimo di Terracina, mediante l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/terracina a norma dell'art. 32 della Legge 18.06.2009 n° 69, nonché mediante l'invio agli Uffici Marittimi presenti sul territorio nazionale ed invio, per l'affissione all'albo, ai Comuni rivieraschi ricadenti nel Circondario Marittimo di Terracina.

Terracina, 04 maggio 2012

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Floriana SEGRETO



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina

Sezione Tecnico – Operativa

Via del Molo n.4 – 04019 Latina

Telefono 0773/720060-61 – Telefax 0773720060 - e-mail: terracina@guardiacostiera.it

Regolamento per la pesca, sbarco e trasbordo del tonno rosso (*Thunnus thynnus*)

Art. 1

(Campo di applicazione e finalità del provvedimento)

Lo scopo della presente Ordinanza è di regolare e disciplinare, nell'ambito del Circondario Marittimo di Terracina, l'attività di pesca, trasbordo, sbarco ed avvio al commercio del tonno rosso (*thunnus thynnus*), dando completa attuazione agli adempimenti posti in capo all'Autorità Marittima e finalizzati, in particolare, al controllo dell'esattezza dei dati [inseriti](#) nella documentazione da compilarsi all'atto dello sbarco/trasbordo di esemplari di tonno rosso, alla verifica delle taglie minime catturabili ed in generale alla corretta rispondenza degli adempimenti previsti dalla normativa in premessa citata.

Art. 2

(Porti designati per lo sbarco)

2.1 Nell'ambito di giurisdizione del Circondario Marittimo di [Terracina](#), le operazioni di sbarco di tonno rosso catturato da navi da pesca devono essere effettuate esclusivamente nel Porto di Terracina (Codice ITTRC) dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dei giorni feriali e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 del martedì e giovedì (in aggiunta ai predetti orari mattinali), esclusivamente presso la banchina sponda lato sud (via del molo) del porto canale di Terracina. Non sono ammessi sbarchi di tonno rosso in orari e luoghi differenti da quelli disciplinati nel presente articolo.

2.2 Per contingenti motivi di carattere operativo, la competente Autorità Marittima potrà, per singola richiesta debitamente pre-notificata a cura del Comandante dell'unità da pesca, assegnare temporaneamente un'altra banchina del citato porto designato, ove poter procedere alle operazioni commerciali relative al tonno rosso.

Art. 3

(Primi adempimenti relativi allo sbarco o trasbordo del prodotto)

3.1 I Comandanti di unità da pesca dell'Unione, autorizzate e munite di permesso di pesca speciale ed in possesso di quota (come da apposito elenco annuale diramato dal Mi.P.A.A.F.), nonché i Comandanti di navi da pesca dell'Unione, o loro mandatarî, che hanno catturato accidentalmente esemplari di tonno rosso, che intendano effettuare, presso [il porto di Terracina](#), le operazioni di sbarco o trasbordo del prodotto catturato, hanno l'obbligo di notificare preventivamente alla predetta Autorità Marittima, **con almeno**

4 (quattro) ore di anticipo rispetto al previsto orario di arrivo in porto, le seguenti informazioni:

- Nome e numero di iscrizione della nave;
- N. ICCAT (qualora trattasi di nave da cattura autorizzata);
- Orario di previsto arrivo (ETA);
- Quantitativo **stimato** di tonno rosso detenuto a bordo, sia in numero di esemplari che in peso espresso in chilogrammi;
- informazioni relative alla zona in cui le catture sono state effettuate (latitudine e longitudine).

Le informazioni di cui sopra dovranno essere fornite utilizzando il modello in allegato 4 al presente regolamento.

3.2 In aggiunta alla pre-notifica di cui al precedente comma, il Comandante dell'unità ha l'obbligo di effettuare un'ulteriore chiamata (radio o telefonica) non oltre 30 (trenta) minuti prima dell'arrivo all'imboccatura del porto designato.

3.3 Le comunicazioni sopra citate devono pervenire alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, mediante contatti radio VHF/FM sul canale 16, o telefonicamente alle utenze 0773/720060-720061, o tramite fax al n. 0773/720060, oppure via posta elettronica all'indirizzo terracina@guardiacostiera.it;

3.4 Le unità di cui al precedente comma, dopo l'ormeggio in porto, non possono iniziare le operazioni di sbarco e pesatura preliminare al carico su vettori stradali, ovvero le operazioni di trasbordo, sino a quando non sia presente in banchina personale abilitato dell'Ufficio Marittimo di Terracina (che dovrà confrontare il dato della pre-notifica con quello registrato sul giornale di pesca (log-book), sulla dichiarazione di sbarco dell'unità e sugli altri documenti ufficiali) o comunque prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte della locale Autorità Marittima.

3.5 Qualora, per questioni contingenti, non possa essere assicurata la presenza in banchina di militari della Guardia Costiera, lo sbarco potrà essere effettuato solo dopo aver ottenuto il preventivo nulla osta da parte della locale Autorità Marittima. In tale ultima ipotesi è fatto obbligo al Comandante dell'unità da pesca di documentare la quantità di prodotto sbarcato/trasbordato, da effettuarsi improrogabilmente entro 2 ore dal termine delle operazioni di sbarco, mediante la presentazione della documentazione di sbarco e pesatura all'Autorità Marittima di Terracina.

3.6 terminate le operazioni di sbarco o trasbordo e verifica della documentazione obbligatoria sopra indicata, il Comandante dell'unità che ha effettuato la cattura del Tonno Rosso dovrà recarsi presso gli Uffici dell'Autorità Marittima di Terracina per la compilazione del previsto documento di cattura (Bluefin-tuna Catch Document), che sarà validato dal personale militare all'uopo predisposto, di cui al successivo articolo 7. Le catture di tonno rosso, sbarcate secondo le prescrizioni sopra riportate, non potranno comunque essere poste in commercio prima del rilascio del citato B.C.D. debitamente validato, da parte dell'Autorità Marittima di Terracina.

3.7 Tutte le catture sbarcate devono essere **pesate e non stimate**.

3.8 E' consentito lo sbarco o trasbordo di esemplari di tonno rosso, esclusivamente interi, ovvero non sottoposti a operazioni di taglio, decapitazione, asportazione delle pinne dorsali, pettorali e caudali, ed ogni altra lavorazione atta ad alterarne il peso o la lunghezza effettuata prima dello sbarco e delle relative operazioni di controllo.

Art. 4
(Taglie minime)

4.1 La taglia minima di cattura del tonno rosso, per qualsiasi sistema di pesca, è 30 kg di peso o 115 cm di lunghezza (la misurazione è effettuata sulla base della lunghezza “alla forca”, ossia la distanza verticale tra l'estremità della mascella superiore e l'estremità del raggio della pinna caudale più corta), salvo quanto indicato al comma successivo.

4.2 In deroga al comma precedente, la taglia minima per il tonno rosso è stabilita nel limite di:

a) 8 kg. di peso o 75 cm. esclusivamente per le unità autorizzate (ovvero in possesso di licenza di pesca speciale), nel caso di:

- Tonno rosso catturato nell'Atlantico Orientale da tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate;
- Tonno rosso catturato nel Mar Adriatico a fini di allevamento;
- Tonno rosso catturato nel Mar Mediterraneo nell'ambito della pesca artigianale di pesce fresco da tonniere con lenze a canna, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano.

b) tra 10 e 30 Kg di peso (o 80 centimetri di lunghezza), per gli esemplari catturati accidentalmente dalle unità espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso (nel limite del 5% del totale delle catture di tonno rosso, calcolato in peso o numero di esemplari);

Art. 5
(Catture accidentali e catture accessorie)

5.1 Le navi da pesca dell'Unione che non esercitano la pesca attiva del tonno rosso, in quanto non utilizzato ai fini della cattura commerciale, non possono effettuare e detenere a bordo catture accessorie di tale specie superiori al 5% del totale delle catture di altre specie, calcolato in peso e/o numero di esemplari detenuti a bordo; anche in tale evenienza, il tonno rosso deve essere sbarcato esclusivamente nel porto designato di Terracina.

5.2 Gli esemplari morti nelle catture accessorie non possono essere rigettati in mare.

5.3 Le catture accessorie di tonno rosso effettuate dalle unità da pesca di cui al comma 5.1 del presente articolo devono essere notificate e sbarcate esclusivamente nel porto designato di Terracina, seguendo le modalità di cui al precedente art. 3.

5.4 Le catture accidentali effettuate da unità da pesca non autorizzate alla pesca del tonno rosso non possono comunque superare i 750 Kg. annui per nave.

Art. 6
(Vessel Monitoring System – “BLUE BOX”)

6.1 I pescherecci individuati nella Circolare Serie “Controllo Pesca n. 001” del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, citata in premessa, che sono stati autorizzati alla cattura di tonno rosso ed hanno l'obbligo dell'impianto di localizzazione via satellite, laddove presenti nel porto di Terracina, non possono lasciare il citato porto designato senza avere installato a bordo il dispositivo di localizzazione satellitare (c.d. “BLUE-BOX”) funzionante, secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n° 404/2011.

6.2 Solo in caso di “guasto in porto”, tale da non potersi ripristinare la funzionalità del sistema in tempi ragionevolmente brevi, il Comandante del peschereccio, previa formale richiesta, potrà essere autorizzato dal 3° Centro Controllo Area Pesca (C.C.A.P.) presso la Direzione Marittima del Lazio, a mollare gli ormeggi, ai fini della riparazione o sostituzione dell'apparato stesso, con l'obbligo di comunicare la propria posizione ogni 2 (due) ore al citato C.C.A.P..

6.3 In caso di “malfunzionamento tecnico durante la navigazione”, il Comandante, l'Armatore o il loro mandatario dovrà comunicare, con ogni possibile mezzo (ivi compreso telefono, radio VHF/FM, e-mail), la posizione aggiornata dell'unità ogni 2 (due) ore al predetto 3° C.C.A.P..

6.4 Le interruzioni delle comunicazioni sulla posizione dell'unità, perduranti le 12 ore, dovranno essere immediatamente giustificate mediante idonea documentazione.

6.5 Se il peschereccio è ormeggiato in porto, è fatto obbligo di richiedere al porto base e al 3° C.C.A.P. presso la Direzione Marittima del Lazio l'autorizzazione all'eventuale spegnimento dell'apparato “BLUE BOX” (come da fac-simile in **allegato 1**); prima della partenza, il Comandante dell'unità da pesca deve comunicare l'accensione dell'apparato, attestando che l'unità non ha cambiato posizione.

Art. 7

(Documentazione da produrre all'atto dello sbarco)

7.1 Al momento dell'arrivo in porto e, successivamente all'avvenuto sbarco del prodotto, il Comandante dell'unità da pesca deve rendere prontamente disponibile al personale della locale Autorità Marittima la documentazione di cui al Reg. (CE) n. 302/2009, secondo la tempistica prevista, decorrente dall'orario in cui sono terminate le operazioni di sbarco stesse.

7.2 In particolare, deve essere curata la corretta compilazione del **Giornale di bordo** (“Log-Book”, modello Atlantico UE), nei casi in cui esso è previsto, compilato nei campi previsti obbligatori e nella parte riguardante la dichiarazione di sbarco;

7.3 Il personale della locale Autorità Marittima, abilitato alla validazione del **B.C.D.** (Blue-fin tuna Catch Document) documento con il quale viene ricostruita e garantita la tracciabilità delle diverse fasi della filiera commerciale del tonno rosso, provvederà a rilasciare il certificato in questione.

7.4 Le unità da pesca battenti bandiera diversa da quella Italiana (ivi comprese quelle Comunitarie), nonché le unità da pesca Comunitarie che hanno effettuato catture di tonno rosso in acque extra-Comunitarie (che intendono sbarcare o trasbordare direttamente nel porto di Terracina) dovranno altresì presentare il documento doganale comunitario (mod. T2M) previsto dalle vigenti norme doganali Comunitarie, Regolamento (CE) n° 2454/1993. Il predetto documento doganale non sostituisce quelli previsti ai commi precedenti.

7.5 Per quanto attiene al controllo della commercializzazione, si farà riferimento alla normativa comunitaria di cui al Titolo V del Reg. (CE) n. 1224/2009 e al Titolo IV del Reg. (CE) n. 404/2011, nonché alle disposizioni applicative Nazionali di cui ai D.M. 27 marzo 2002, D.M. 10 novembre 2011 e D. Dir. 28 dicembre 2011 n. 155;.

Art. 8
(Misure di Mercato)

Sono vietati il commercio comunitario (ivi compreso quello al dettaglio), lo sbarco, le importazioni ed esportazioni, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, le riesportazioni e i trasbordi di tonno rosso dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo che non siano accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata prescritta dal Reg. (CE) n. 640/2010 sul programma di documentazione delle catture di tonno rosso.

Art. 9
(Rispetto delle condizioni igienico sanitarie)

9.1 Durante le operazioni di sbarco in banchina del prodotto catturato per il successivo carico su vettori stradali autorizzati, dovranno essere rispettate tutte le vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza nonché tutte le disposizioni non espressamente richiamate nel presente Regolamento.

9.2 Nel corso delle suddette operazioni deve essere evitato il deterioramento o la contaminazione del prodotto attraverso l'utilizzo di attrezzature e mezzi non idonei, di personale non autorizzato e/o di errate manipolazioni.

9.3 I veicoli adibiti al trasporto del prodotto ittico di cui sopra devono essere in possesso dei previsti requisiti di legge, in riferimento alle autorizzazioni sanitarie ed alla idoneità del veicolo stesso.

9.4 Sono vietate lavorazioni del prodotto in banchina.

9.5 Al termine delle operazioni di sbarco, trasbordo e travaso nel vettore di trasporto dovrà essere assicurata la pulizia del tratto di banchina utilizzato.

Art. 10
(Pesca sportiva e pesca ricreativa)

10.1 La pesca **sportiva** del tonno rosso è una pesca non commerciale, praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale.

10.2 La pesca **ricreativa** del tonno rosso è una pesca non commerciale, praticata da soggetti non appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o non in possesso di una licenza sportiva nazionale, effettuata ai fini ricreativi.

10.3 I pescatori sportivi o ricreativi che intendano esercitare la pesca del tonno rosso mediante unità da diporto, devono presentare apposita **dichiarazione** all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina (secondo il modello in **allegato 2** al presente Regolamento), sempreché il porto di stanza dell'unità da diporto utilizzata per tale attività ricada nella giurisdizione della predetta Autorità Marittima.

10.4 La sopracitata dichiarazione deve essere presentata, in duplice copia ed in carta semplice, a cura del proprietario, dell'armatore o dell'utilizzatore, con allegata una fotocopia dei documenti dell'unità da diporto e, in particolare, dovrà contenere i seguenti dati:

- numero ed ufficio di iscrizione, se imbarcazione;
- matricole dei motori (se natante senza marcatura CE), ovvero identificativo dello scafo – C.I.N. (se natante con marcatura CE), con allegata fotocopia delle caratteristiche tecniche ricavate dal Manuale del Proprietario (completa di numero C.I.N.);

- fotocopia autenticata (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod.) della polizza di assicurazione del motore dell'unità;
- fotocopia del documento di identità del proprietario/armatore/utilizzatore che presenta la dichiarazione.

10.5 L'Autorità Marittima, ricevuta la predetta dichiarazione, appone – se possibile, contestualmente alla sua presentazione – il proprio **“Nulla Osta”**, che ha validità triennale, limitatamente al periodo dal 16 giugno al 14 ottobre di ogni anno, salvo eventuali interruzione anticipata per raggiungimento della quota assegnata, disposta dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali prima con apposito Decreto.

10.6 L'unità, a seguito della dichiarazione, può essere impiegata per lo svolgimento dell'attività in questione in tutte le zone di mare soggette alla sovranità Nazionale.

10.7 La dichiarazione munita di “Nulla Osta” rilasciato per la pesca ricreativa del tonno rosso è valida anche per l'esercizio della pesca sportiva, nonché per la partecipazione a gare di pesca sportiva.

10.8 La dichiarazione munita di “Nulla Osta”, rilasciato per l'unità da diporto, consente lo svolgimento dell'attività di pesca ricreativa del tonno rosso per tutti i soggetti presenti a bordo; non è necessaria, pertanto, la presenza a bordo del soggetto che ha presentato la dichiarazione.

10.9 La dichiarazione munita di “Nulla Osta” deve essere conservata tra i documenti di bordo ed esibita alle Autorità preposte al controllo.

10.10.1 È vietata la commercializzazione del tonno rosso catturato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa, salvo la donazione per fini di beneficenza.

10.11 E' vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per ogni singola uscita in mare di pesca ricreativa giornaliera garantendo, comunque, il rilascio immediato degli esemplari catturati vivi, in particolare del novellame. Non sono, pertanto, consentite più battute di pesca del tonno rosso nella stessa giornata e, nel caso in cui la battuta di pesca duri più di un giorno, è comunque consentito lo sbarco di un unico esemplare.

10.12 Fermo restando il divieto di pesca di novellame, la taglia minima consentita per la cattura di tonni rossi in attività di pesca sportiva o ricreativa è individuata nel disposto di cui all'art. 4 del presente Regolamento, senza alcuna delle deroghe ivi previste.

10.13 E' consentito lo sbarco o trasbordo di esemplari di tonno rosso, esclusivamente interi, ovvero non sottoposti a operazioni di taglio, decapitazione, asportazione delle pinne dorsali, pettorali e caudali, ed ogni altra lavorazione atta ad alterarne il peso o la lunghezza effettuata prima dello sbarco e delle relative operazioni di controllo.

10.14 Per la pesca sportiva del tonno rosso e delle altre specie “altamente migratorie” di cui ai pertinenti Regolamenti Comunitari, è vietato l'impiego di palangari.

10.15 Le manifestazioni di pesca sportiva effettuate nell'ambito del Circondario Marittimo di Terracina potranno avvenire solo se preventivamente autorizzate dalla Capitaneria di Porto di Gaeta.

10.15 I dati delle catture di tonno rosso nell'ambito delle manifestazioni sportive dovranno essere comunicati all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, qualora la manifestazione si svolge nelle relative acque di giurisdizione, secondo le modalità stabilite al successivo articolo.

Art. 11

(Sbarco di tonno rosso proveniente dalla pesca sportiva o ricreativa)

11.1 Nell'ambito di giurisdizione del Circondario Marittimo di Terracina, gli esemplari di tonno rosso provenienti dalla pesca sportiva o ricreativa possono essere sbarcati presso gli approdi di Terracina, Porto Badino, San Felice Circeo e Sabaudia.

11.2 I conduttori delle unità da diporto che intendano sbarcare tali esemplari hanno l'obbligo di notificare l'arrivo in porto, via VHF o telefonicamente, all'Autorità Marittima del porto di sbarco, comunicando l'orario di previsto arrivo con almeno 2 (due) ore di anticipo.

11.3 Entro 24 ore dallo sbarco, deve essere consegnata o inviata all'Autorità Marittima del porto di sbarco una copia della "**dichiarazione di cattura**", utilizzando il modello riportato in **allegato 3** al presente Regolamento.

11.4 Le unità, una volta ormeggiate in porto, non potranno iniziare le operazioni di sbarco degli esemplari catturati sino a quando non sarà presente in banchina personale abilitato della locale Autorità Marittima o, comunque, prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa.

Terracina, 04 maggio 2012

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Floriana SEGRETO

ALLEGATO 1

All'Autorità Marittima di _____
(Porto/sorgitore di approdo)

e, per conoscenza:

All'Autorità Marittima di _____
(Porto base)

Alla Direzione Marittima del Lazio- Reparto
Operativo - 3° C.C.A.P. -
fax 06/ _____

Il sottoscritto _____, comandante dell'unità
da pesca denominata _____
(nome unità)

iscritta nei RR.NN.MM. e GG. di _____ al n. _____, n° UE _____
impegnato nella campagna di pesca del tonno rosso, anno _____
come _____
(peschereccio/rimorchiatore/altra unità)

giunto in porto a _____ alle ore _____ del giorno _____ chiede
l'autorizzazione allo spegnimento dell'apparato blue-box per il seguente motivo:

_____.

Prima di riprendere la navigazione sarà mio obbligo comunicare mediante telefax all'Autorità
Marittima del porto base, e per conoscenza il 3° C.C.A.P. in indirizzo, l'intenzione di lasciare
il porto, specificando il giorno e l'ora della prevista partenza.

_____, _____

IL COMANDANTE

ALLEGATO 2

All'Ufficio Circondariale Marittimo di
04019 TERRACINA

Articoli 12 e 13 del Reg. CE n° 302/2009

La/Il sottoscritta/o _____, nata/o _____ il _____

e residente in _____ alla via/piazza _____

n° _____, **recapito telefonico** _____ proprietario e/o armatore e/o utilizzatore del natante/imbarcazione/nave da diporto denominato/a _____ matricola n° _____, di lunghezza f.t. mt. _____ di colore _____, iscritta nei R.I.D./R.N.D. della Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo di _____, di stanza nel porto di _____, presso _____:

COMUNICA

Ai sensi della normativa in oggetto, di voler esercitare l'attività di pesca ricreativa/sportiva del tonno rosso (*thunnus thynnus*) con la suddetta unità da diporto, nel periodo dal 16 giugno al 14 ottobre. A tal fine allega:

- fotocopia dei documenti dell'unità da diporto;
- fotocopia documento d'identità tipo _____ n° _____ rilasciato in data _____ da _____.

Dichiara di essere a conoscenza che:

- nell'ambito della pesca ricreativa su ciascuna barca è vietato catturare, detenere a bordo, trasportare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare;
- la taglia minima per il tonno rosso nel mediterraneo è di 30 Kg o 115 cm;
- alla pesca sportiva e ricreativa non si applicano le deroghe di cui all'art.9 comma 2 del Regolamento CE n° 302/2009;
- è fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare ecc...) la cattura di tonno rosso all'Autorità marittima del porto di sbarco ovvero alla più vicina;
- entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnata, ovvero trasmessa all'Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura;
- un eventuale provvedimento d'interruzione della pesca del tonno rosso per raggiungimento della quota nazionale potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa;
- è vietata la commercializzazione del prodotto pescato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.

_____ lì _____

Firma

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
TERRACINA**

NULLA OSTA N° _____/_____

RILASCIATO IL _____

VALIDO FINO AL _____

FIRMA

ALLEGATO 3

Dichiarazione di cattura del tonno rosso (Reg. CE N. 302/2009)

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto: _____

Nominativo del Comandante: _____

Riferimento comunicazione (VHF, cell.) in data _____ alle ore _____

All'Ufficio di: _____

Porto di sbarco: _____

Data della cattura	Quantitativi catturati (Kg)	N° esemplari	Posizione	
			Lat.	Long.
		1 (UNO)		

Data _____

Il Comandante dell'unità

Modalità per effettuare la comunicazione preliminare

- tramite VHF/FM Canale 16, contattando l'Autorità Marittima del porto di approdo;
- tramite Telefono/fax ai seguenti recapiti: 0773/720060-61 (Sala Operativa Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina – *valido anche per l'approdo di Porto Badino*); oppure 0773/548072 (Ufficio Locale Marittimo di San Felice Circeo); oppure 0773/515802 (Delegazione di Spiaggia di Sabaudia).

ALLEGATO 4**FORMULARIO PRE-NOTIFICHE***(barrare la voce che interessa)***() SBARCO (nel porto designato di TERRACINA)**

Nome nave N° iscrizione N° ICCAT

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.

() TRASBORDO (nel porto designato di TERRACINA)

Nome nave trasbordante N° iscrizione N° ICCAT

..... Nome nave ricevente N° iscrizione

..... N° ICCAT

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasbordare			
	N° esemplari	Kg.		

() TRASFERIMENTO/MESSA IN GABBIATipo unità trasferente: () nave da cattura () rimorchiatore () azienda d'ingrasso () ton-
nara fissa - *barrare la voce che interessa*

Nome unità trasferente N° iscrizione N° ICCAT

..... Tipo unità ricevente: () rimorchiatore () azienda d'ingrasso () barca au-
siliaria - *barrare la voce che interessa*

Nome unità ricevente N° iscrizione N° ICCAT

Nome Farm di destinazione..... N° ICCAT

Orario previsto di trasferimento	Quantitativo stimato catturato		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.
Numero gabbie	Quantitativo stimato da trasferire		Zona di trasferimento	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.

Data _____ Ora _____ Firma _____

Parte riservata all'Autorità Marittima Pre-notifica pervenuta il _____ alle ore _____ n° registro _____ _____ <i>(Grado, categoria, cognome, nome e firma dell'operatore)</i>	<i>(timbro dell'Ufficio)</i>
---	---